

Legge regionale 06 aprile 1995, n.37

**Modifica alla L.R. 6-5-1977, n. 28 relativa a Ordinamento contabile regionale a seguito della L.R. 7-11-1994, n. 81**

#### ARTICOLO 1

1. La presente legge apporta alla LR 6 maggio 1977, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni le ulteriori modificazioni di cui agli articoli seguenti.

#### ARTICOLO 2

1. E' soppressa la voce "Titolo II - Programmazione Regionale".

2. L'art. 4 e' sostituito dal seguente:

"La Regione elabora il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale sulla base dei contenuti del programma regionale di sviluppo ai sensi della LR 9.6.1992, n. 26".

3. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

#### ARTICOLO 3

1. L'art. 101 e' sostituito dal seguente:

"Salve le competenze del Consiglio e della Giunta ai sensi dello Statuto, alla gestione del bilancio provvede il competente servizio del Dipartimento Finanze e Bilancio.

Sono fatte salve, ai fini della gestione del bilancio, le attribuzioni degli altri uffici e dipartimenti stabilite dalle leggi regionali".

#### ARTICOLO 4

1. Nel quarto comma dell'art. 104, tra le parole "avvale" e "del Dipartimento" sono inserite le parole "del competente servizio".

#### ARTICOLO 5

1. Il secondo comma dell'art. 108 e' sostituito dal seguente:

"Il Tesoriere provvede all'incasso su ordinativo sottoscritto dal responsabile del servizio competente del Dipartimento Finanze e Bilancio o da altro dirigente o funzionario direttivo dello stesso servizio allo scopo delegati dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 16, primo comma, lett. c) della LR 7.11.1994, n. 81".

## ARTICOLO 6

1. L'art. 110 e' sostituito dal seguente:

"Salve le competenze del Consiglio e della Giunta ai sensi dello Statuto, i dirigenti regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 11 della LR 7.11.1994, n. 81, assumono, in conformita' all'art. 14 della presente legge, gli impegni di spesa con atto amministrativo da essi emanato e nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso".

## ARTICOLO 7

1. L'art. 111 e' sostituito dal seguente:

"I soggetti indicati nell'articolo precedente provvedono all'assunzione degli impegni di spesa sulla base:

- a) della proposta di impegno, completa dell'indicazione dei capitoli di competenza della spesa stessa. Se l'impegno e' da assumere con atto di competenza della Giunta o del Consiglio, la proposta di impegno e' predisposta dal dirigente regionale del competente servizio;
- b) del riscontro di rispondenza al bilancio dell'impegno proposto, da parte del competente servizio del Dipartimento Finanze e Bilancio relativamente a:
  - 1) all'oggetto dei capitoli di imputazione della spesa.
  - 2) alla capienza degli stessi;
  - 3) alla idoneita' della documentazione a corredo;
  - 4) alla registrazione dell'impegno, ai sensi dell'art. 117.

Sono fatti salvi, agli effetti di cui al comma 1, gli adempimenti e gli eventuali pareri degli altri uffici e dipartimenti, secondo le rispettive attribuzioni".

## ARTICOLO 8

1. Nell'art. 112 e' inserito, tra il primo ed il secondo comma, il seguente ulteriore comma:

"Non puo', altresì, farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti agli atti emanati dai dirigenti regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali atti non sono divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 28, primo comma, della LR 7.11.1994, n. 81".

## ARTICOLO 9

1. L'art. 113 e' sostituito dal seguente:

"Fermo quanto previsto dall'articolo precedente, al pagamento della spesa, impegnata ai sensi dell'art. 110, si provvede previa nota sottoscritta dal competente dirigente con il quale la spesa stessa è resa liquida ed esigibile, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio in corso.

Il dirigente liquida la spesa ai sensi del comma precedente dopo aver verificato l'adempimento dell'obbligazione dal quale sorge per l'amministrazione l'obbligo a disporre il relativo pagamento, e la rispondenza tecnica delle note di spesa.

Le liquidazioni di spesa sono sottoposte solo al controllo di cui all'art. 28, primo comma, lettera a) della LR 81/94 da parte del competente servizio del Dipartimento Finanze e Bilancio consistente:

- a) nella verifica della rispondenza contabile delle note di spesa stesse;
- b) nel riscontro di rispondenza al bilancio dei pagamenti proposti relativamente:
  - b1) ai punti di cui alla lettera b) dell'art. 111;
  - b2) alle registrazioni della liquidazione, ai sensi dell'art. 117.

Agli adempimenti di cui al comma che precede si provvede ai sensi del secondo comma dell'art. 117 citato.

Qualora le risultanze di cui al punto b) che precede facciano riscontrare che il rispondente capitolo non ha capienza per il pagamento della somma liquidata, l'atto può essere adottato, con riserva di utilizzazione del fondo di cui all'art. 86, secondo la disciplina del capo seguente.

Ove, in sede di liquidazione della spesa, si accerti che la stessa supera l'entità dell'impegno assunto, alla liquidazione residua si può provvedere solo previa adozione di nuovo atto di impegno ai sensi dell'art. 110, fermo il disposto dell'art. 112.

Ove si accerti che la spesa da liquidare è inferiore all'entità dell'impegno assunto, l'atto di liquidazione medesimo dispone che il corrispondente capitolo sia rimpinguato della quota impegnata e non liquidata".

## ARTICOLO 10

1. L'art. 114 è sostituito dal seguente:

"L'ordinativo del Tesoriere regionale a pagare le somme, impegnate e liquidate a norma degli articoli precedenti, è"

dato mediante mandato sottoscritto dal responsabile del servizio competente del Dipartimento Finanze e Bilancio o da altro dirigente o funzionario direttivo dello stesso servizio allo scopo delegati dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 16, primo comma, lett. c) della LR 7.11.1994, n. 81".

#### ARTICOLO 11

1. E' abrogato l'art. 115.

#### ARTICOLO 12

1. L'art. 116 e' sostituito dal seguente:

"L'ordinativo al Tesoriere regionale a pagare la somma relativa a spese fisse puo' essere dato mediante ruoli o prospetti.

L'emissione dell'ordinativo e' subordinato all'emanazione da parte del competente dirigente degli atti di impegno e di liquidazione della spesa ed in conformita' agli articoli 110, 111, 112, 113 e 114".